

pericolo la ripresa dell'attività lavorativa; che nessun rilievo invece avevano gli altri due addebiti, atteso che la permanenza nel negozio non era idonea a pregiudicare la guarigione dalla lombosciatalgia diagnosticatagli dal medico e che il lavoratore aveva dimostrato la prosecuzione della malattia producendo, seppur in ritardo, certificato medico.

Riteneva quindi la sanzione adottata non proporzionata e il licenziamento illegittimo.

In relazione alle conseguenze il giudice osservava che, pur trattandosi di rapporto di lavoro insorto in data 12.16 sotto l'effetto del D. Lgs 23/2015, doveva comunque trovare applicazione l'art. 18 St. Lav. come modificato da L. 92/1012 in quanto la società, in occasione del subentro nell'appalto, con accordo sindacale si era obbligata ad assumere tutti i lavoratori in forza dell'appaltatore uscente "senza periodo di prova e con la normativa in materia di licenziamenti antecedente al job act".

srl impugna la sentenza contestando in primo luogo le valutazioni svolte dal tribunale in tema di decadenza. Osserva invero che la sentenza che dichiarava la inammissibilità del ricorso presentato da _____ nelle forme del cd. rito Fornero, oltre che un effetto processuale, aveva anche un effetto sostanziale impedendo pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio. Ne conseguiva pertanto l'inefficacia dell'atto introduttivo del presente giudizio e il decorso del termine di impugnazione giudiziale del licenziamento.

In secondo luogo censura la sentenza per aver ritenuto insussistente la giusta causa: sul punto rileva che non era stato valutato l'intero contenuto della contestazione elevata a _____ da cui emergeva l'evidente contrasto tra lo stato morboso indicato nei certificati e le attività svolte nel periodo della malattia.

In terzo luogo ritiene la sentenza ingiusta nella parte in cui ha affermato la non proporzionalità del licenziamento stante la sussistenza di tutti e tre gli addebiti contestati; osserva che in due episodi la condotta del lavoratore aveva pregiudicato la guarigione e che, in relazione al terzo addebito, egli trasmetteva il certificato medico di prosecuzione della malattia solo dopo aver ricevuto la contestazione e che pertanto fino a quel momento l'assenza era ingiustificata.

Contesta infine l'applicazione dell'art. 18 St. Lav dovendo trovare applicazione il D. Lgs 23/2015.

Ha resistito _____ chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata

L'appello non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente respinta, perché infondata, l'eccezione di decadenza dall'impugnazione giudiziale di licenziamento a fronte della sentenza che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso depositato tempestivamente con le forme del rito Fornero.

L'art. 6 L. 604/66 come modif. da L. 183/2010 prevede la decadenza in assenza di impugnazione del licenziamento per via extragiudiziale nel termine di 60 giorni e, poi, per via giudiziale entro il termine di 180 giorni.

Nel caso di specie _____ ha rispettato entrambi i termini di impugnazione avendo impugnato il recesso, intimato il 6.4.17, il giorno successivo alla sua comunicazione a mezzo di lettera, e avendo depositato ricorso giudiziale nelle forme del cd. rito Fornero il 15.9.17. A seguito di sentenza di inammissibilità del ricorso emessa in data 6.11.17, il giorno successivo _____ depositava ricorso ex art. 414 cpc.

Ora il collegio ritiene di poter affermare che _____ aveva già posto in essere il comportamento necessario per impedire la indicata decadenza avendo tempestivamente promosso l'azione giudiziaria contro la risoluzione del rapporto e avendo proposto con il secondo ricorso una identica domanda rispetto a quella fatta valere con il primo atto alla luce del contenuto dell'accordo intercorso tra _____ srl e le OOSS circa l'applicazione della tutela anteriore al job act.

fuori dall'orario di reperibilità e fuori dall'orario di lavoro posto che ... aveva presso la società appellante un orario part time orizzontale, ... si trovava all'interno del negozio di calzoleria, sito sotto casa sua e di cui era titolare, da solo, seduto dietro al bancone. In tal senso ha depresso il teste ... (indicato dalla società) il quale ha chiarito altresì che nel negozio non vi erano altre persone.

Questa permanenza nel negozio, in assenza di ulteriori circostanze, non può essere ritenuta idonea né a dimostrare una fraudolenta simulazione dello stato di malattia né a pregiudicare la guarigione di ... che, affetto da lombosciatalgia, non veniva visto fare alcun tipo di sforzo né piegarsi o sollevare pesi. Né è ravvisabile alcun nesso causale tra la presenza di ... in negozio il giorno 15.3 e la prosecuzione della malattia sino al giorno 17.3 considerati gli ordinari tempi di guarigione di tale patologia.

Ne consegue pertanto che la condotta addebitata non possa assumere alcuna valenza disciplinare.

Analoga valutazione deve essere formulata in ordine al terzo addebito atteso che ... provvedeva a trasmettere, seppur in ritardo rispetto alla tempistica prevista dal CCNL di settore, il certificato medico datato 16.3.17 atto a giustificare la sua assenza in tale giornata. L'assenza non può pertanto essere ritenuta ingiustificata e nessun rilievo ha il fatto che detto certificato sia stato trasmesso in data successiva alla contestazione.

Per quanto attiene alla censura mossa alla sentenza in ordine a giudizio di non proporzionalità espresso dal tribunale, il collegio osserva che già il venir meno di due addebiti su tre comporta una netta riduzione della gravità delle condotte attribuite al lavoratore.

Ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro.

Nel caso in esame il permanere di una sola delle condotte addebitate, per quanto integrante certamente una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, non pare idonea a comportare una lesione definitiva del rapporto fiduciario raffrontata ai fatti, ben più gravi, che le parti sociali hanno collegato, seppur solo in via esemplificativa, alla sanzione del recesso per giusta causa.

Va tenuto conto che si è trattato di un singolo episodio, durato poche ore, caratterizzato più da superficialità, imprudenza o negligenza che da una volontà dolosa.

A ciò va aggiunto che ... non aveva precedenti disciplinari specifici.

Va infine respinto l'ultimo motivo di appello in ordine alle conseguenze applicabili al licenziamento ritenuto illegittimo a fronte dello specifico impegno assunto dalla società con le OO.SS. al momento del passaggio dei lavoratori dal precedente appaltatore. In quel contesto invero ... srl accettava di applicare ai lavoratori assunti la disciplina in tema di licenziamento previgente al D. Lgs 23/2015, disciplina quindi prevista dall'art. 18 St. Lav. come modificato dalla L. 92/2012.

Alla luce di quanto esposto l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatari, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di



cui al DM. 55/14.

L'appellante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228

P.Q.M.

Respinge l'appello contro la sentenza 1860/18 del giudice del lavoro del tribunale di Milano; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e spese generali con distrazione a favore dei procuratori antistatari; dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

MILANO 21.11.18

PRESIDENTE
LAURA TROGNI

GIUDICE EST.
CARLA BIANCHINI